

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO
VENATORIE – SDA AP/FM

Oggetto: DL 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre, n. 142 - Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss. mm. e ii. – DGR n. 312 del 06/03/2023
Proposta di riconoscimento di avversità atmosferica eccezionale assimilabile a calamità naturale per la siccità 2022 sul territorio regionale- Approvazione Bando a condizione

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di approvare, sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 312/2023, relativa alla richiesta di riconoscimento di avversità atmosferica eccezionale assimilabile a calamità naturale per la siccità 2022 sul territorio regionale, il bando con la relativa modulistica, allegato A del presente atto;
- che le domande di aiuto potranno essere accolte a condizione che sia dichiarata dal MASAF l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento avverso, con individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze, e all'effettivo riparto e assegnazione alla Regione Marche delle risorse finanziarie destinate allo scopo ai sensi dell'art. 13 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre, n. 142;
- di stabilire che le domande di sostegno possano essere presentate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) a partire dal giorno **29 marzo 2023** fino al **giorno 17 aprile 2023, ore 24.00;**
- di stabilire che i tempi del procedimento relativo all'istruttoria delle domande di sostegno sono pari a 60 giorni a decorrere dal giorno successivo la scadenza per la presentazione delle domande;
- di rendere noto che il MASAF, con proprie determinazioni, potrebbe modificare o integrare gli indirizzi procedurali;
- di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 573/2016 e della DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Dato atto che la gestione finanziaria di detta misura di aiuto è demandata alle decisioni e alle risorse erogate dal Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio



regionale.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

**Il dirigente
(Giuseppe Serafini)**

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 relativo agli “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1 comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38” e ss. mm. e ii;
- Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;
- Nota MASAF n. 583726 del 15/11/2022 ad oggetto: “Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, articolo 13 recante “Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità”. Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti.”;
- DGR 312 del 6/03/23 ad oggetto “DL 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre, n. 142 - Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss. mm. e ii. - Proposta di riconoscimento di avversità atmosferica eccezionale assimilabile a calamità naturale per la siccità 2022 sul territorio regionale”.

Motivazione ed esito dell'istruttoria

Con DGR n. 312 del 6/03/2023 è stata proposta al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ai sensi e per gli effetti del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre, n. 142 e del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss. mm. e ii., relativo al Fondo di Solidarietà Nazionale (F.S.N.), la dichiarazione dell’esistenza del carattere di avversità atmosferica eccezionale assimilabile a calamità naturale per la siccità verificatasi nel corso dell’anno 2022, in considerazione dei danni provocati alle produzioni agricole, come riportato nell’allegato A di detto atto. In conseguenza è stata richiesta anche, sulla base dell’art. 13 del D.L. 115/22 di cui al punto precedente, l’intervento del F.S.N. per l’attivazione degli aiuti compensativi previsti dal comma 2 dell’art. 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss. mm. e ii.

La delibera in premessa ha previsto anche l’attivazione, da parte del Settore Forestazione e politiche venatorie - SDA AP/FM, la raccolta delle domande di aiuto, sul Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), da accogliere a condizione che sia dichiarata dal MASAF l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento avverso, con individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze, e all’effettivo riparto e assegnazione alla Regione Marche delle risorse finanziarie destinate allo scopo ai sensi dell’art. 13 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre, n. 142;

In data 15/11/22 con prot. n. 583726 è stata emanata una nota da parte del MASAF che precisa la Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti in questione a cui le regioni debbono attenersi. L’intervento avviene quindi secondo le disposizioni applicative del Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e le norme unionali sugli



aiuti di Stato.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di aiuto, si stabilisce che esse possano essere presentate a partire dal 29 marzo 2023, fino al giorno 17 marzo 2023, ore 24.00. Dal giorno successivo la scadenza del bando decorre il termine del procedimento relativo all'istruttoria delle domande. Sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa ai fini della sostenibilità dei tempi istruttori, si ritiene quindi necessario stabilire in 60 giorni la durata del procedimento istruttorio della domanda, in applicazione di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 e dall'art. 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

In allegato al bando viene riportata la modulistica atta a facilitare la predisposizione delle domande di seguito indicata:

- Allegato 1 elenco delle colture ammissibili;
- Allegato 2 dichiarazione relativa alla verifica delle norme antimafia.

Come previsto dalla DGR 312/22 la gestione finanziaria di detta misura di aiuto è demandata alle decisioni e alle risorse erogate dal Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/200, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
(*Gianni Fermanelli*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A

Bando AIUTI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. 102/2004 E SS. MM E II.
INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELLE
IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ O DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
ASSIMILABILI ALLE CALAMITÀ NATURALIA – EVENTO: SICCA' DEL PERIODO MAGGIO
– 15 DICEMBRE 2022.

E relativi allegati





REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE VENATORIE - SDA AP/FM

AIUTI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. 102/2004 E SS. MM E II.
INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE
DANNEGGIATE DA CALAMITÀ O DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI ALLE CALAMITÀ
NATURALI.

misura di aiuto di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 102/2004: Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva – aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e ss. mm. e ii.

Obiettivi: sostegno per la perdita delle produzioni agricole a causa della siccità 2022.

Destinatari dell'avviso:

imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o cooperativa che svolge attività di produzione agricola danneggiate dall'evento siccità 2022.

Evento: siccità del periodo maggio – 15 dicembre 2022.

Condizioni particolari: le domande potranno essere accolte a condizione che sia dichiarata dal MASAF l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento avverso, con individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze.

Dotazione finanziaria assegnata: La dotazione finanziaria verrà stabilita con atto del MASAF in relazione al riparto delle risorse disponibili ai sensi del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre, n. 142 e del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss. mm. e ii.

Scadenza per la presentazione delle domande: entro il **17 aprile 2022**, termine perentorio.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Gianni Fermanelli
Tel. 071-806.3887

Indirizzo e-mail: gianni.fermanelli@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	5
3. Ambito territoriale	5
4. Dotazione finanziaria	5
5. Condizioni di ammissibilità e Domanda di sostegno	6
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	6
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	6
5.1.2 <i>Requisiti della domanda per l'accesso all'aiuto</i>	6
5.2 Danni ammissibili e non ammissibili all'aiuto	8
5.2.1 <i>Danni ammissibili</i>	8
5.2.2 <i>Spese non ammissibili</i>	8
5.3 Intensità di aiuto	8
6. Fase di ammissibilità	9
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	9
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	9
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	11
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti</i>	12
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa ..</i> Errore. Il segnalibro non è definito.	
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	13
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	13
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria</i>	13
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	14
6.2.4 <i>Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e comunicazione di finanziabilità</i>	14
7. Fase di pagamento	14
7.1 Impegni dei richiedenti	15
7.2 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	15
8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	16

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base: a) dei tre anni precedenti o b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CALAMITÀ NATURALI: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale.

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura di aiuto.

CONTO CORRENTE PER IL PAGAMENTO DEGLI AIUTI: un numero di conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario ed utilizzato per ricevere il relativo contributo ed indicato nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento del dirigente competente delle misure di aiuto del d.lgs 102/2004 con il quale viene approvata la concessione del contributo ai beneficiari ammessi.

DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO: domanda unica di sostegno e pagamento in relazione a un determinato regime di aiuto in materia di Fondo di solidarietà nazionale di cui al d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii.

DOMICILIO DIGITALE: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale la P. A. effettuerà ogni comunicazione al richiedente inerente il procedimento. (art. 17 l. r. 3/2015).

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

FSN: Fondo di solidarietà nazionale di cui la d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze²

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici* (cfr paragrafo 6 dell'art. 1). Similmente nel Reg. (UE) n. 2472/2022, subentrante dal 01/01/2023 al Reg. (UE) 702/2014, al punto 5 dell'art. 2 si dispone che gli aiuti sono compatibili con il mercato interno quando l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizootie e organismi nocivi ai vegetali, da animali protetti e foreste danneggiate norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA (PGRA): è il Piano che, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., determina l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) del medesimo decreto, gli interventi compensativi possono essere oggetto degli aiuti previsti dal Fondo di solidarietà Nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura. Per l'anno 2022 il PGRA è stato adottato con DM MIPAAF n. 148418 del 31/03/2022 ([Masaf - DM n. 148418 del 31/03/2022 - Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 \(politicheagricole.it\)](#)) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Sg n. 114 del 17/05/2022.

PMI o micro, piccole e medie imprese: è da considerarsi "media" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo (fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico di bilancio), che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). È definita invece "piccola" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. È definita, infine, "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) e del Reg. (UE) n. 702/2014.

PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno e pagamento.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata agricoltura territorialmente competente per la presa in carico delle domande, che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

Al fine della ripresa economica e produttiva, ai sensi dell'art. 13 del D.L 115/22, convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre, e dell'articolo 5, comma 2, lettera a) del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., sono previsti aiuti alle P.M.I. o micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria in caso di danni alle produzioni agricole causati dalla siccità 2022, avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali.

3. Ambito territoriale

A condizione che sia dichiarata dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento avverso, con individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre, n. 142, sono riconoscibili gli aiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., per i danni alle produzioni agricole, sul territorio regionale riportato nella seguente tabella

Prov.	Comuni
AP	Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Cupra Marittima, Force, Montalto delle Marche, Montepandone, Offida, Ripatransone, Spinetoli.
AN	Belvedere Ostrense, Jesi, San Marcello
FM	Altidona, Campofilone, Fermo, Lapedona, Monte Giberto, Montegranaro, Monterubbiano, Petritoli, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare
MC	Camerino, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Montecassiano, Recanati, Tolentino

4. Dotazione finanziaria

Qualora sia dichiarata dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento avverso, la disponibilità finanziaria per l'attuazione degli interventi in questione verrà definita dallo stesso Ministero con riparto e assegnazione alla Regione Marche delle risorse finanziarie destinate allo scopo ai sensi dell'art. 13 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre, n. 142.

5. Condizioni di ammissibilità e Domanda di sostegno

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La concessione e l'erogazione degli aiuti deve essere conforme alle norme sugli aiuti di stato e, in dettaglio, alle disposizioni dell'art. 25 del Re. (UE) n. 702/2014 e ss. mm. e ii.

La mancanza di uno dei requisiti previsti per i soggetti richiedenti o per la domanda determina l'inammissibilità anche parziale al sostegno.

5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile o cooperativa che svolge attività di produzione agricola;
- 2) essere in possesso di Partita Iva, iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio industria agricoltura e artigianato con codice ATECO agricolo;
- 3) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 4) rientrare nella categoria delle PMI e microimprese di cui all'articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014 e ss. mm. e ii.;
- 5) non risultare impresa in difficoltà come definita dall'art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalla siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento;
- 6) non essere soggetto destinatario di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014;
- 7) dimostrare la disponibilità delle superfici agricole delle produzioni danneggiate attraverso il fascicolo aziendale validato 2022.

I requisiti di cui al n. 1, 2, 3, 4, e 7 devono essere posseduti con decorrenza antecedente alla data dell'evento eccezionale.

Tutti i dati e le informazioni saranno desunti dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.2 *Requisiti della domanda per l'accesso all'aiuto*

Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui al paragrafo 5.1.1 del presente atto, ricadenti nei comuni del precedente paragrafo 3 qualora oggetto di declaratoria da parte del MASAF ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e dell'art. 13 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, che, a causa della siccità 2022, hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all'anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Per l'accesso all'aiuto dovrà essere verificata, individualmente per ciascuna impresa beneficiaria, la condizione che il rapporto tra la perdita di reddito e produzione media annua sia superiore al 30% ossia che $(B-A)/B > 0,30$.

La perdita di reddito, B-A, è calcolata sottraendo:

A) (produzione dell'anno dell'evento) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità assimilabile a una calamità naturale (siccità anno 2022) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

da

B) (produzione media annua) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (2022) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza tra B) e A).

La produzione dell'anno dell'evento è stabilita sulla base dell'ordinamento produttivo, dell'estensione e composizione aziendale dell'anno dell'evento (2022), coerentemente al fascicolo aziendale validato per il medesimo anno.

Per l'anno 2022, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all'ente competente della fase istruttoria.

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2022 non fosse disponibile non fosse ancora avvenuta (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative o nel caso di reimpieghi aziendali), l'impresa richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di mercato disponibili nel periodo giugno – dicembre 2022 (listino prezzi franco azienda) o, in alternativa, dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2022, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18162>, rapportati alla produzione effettiva conseguita.

Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale per mancanza di vendite (es. le aziende di recente costituzione) o, qualora risultassero non superiori ai valori aziendali, potranno essere utilizzati quali massimali gli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021 <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16972>, le rese benchmark <https://www.sian.it/consRese/paiRicerca.do> ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021 (2020 <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14889> - 2019 <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13418>) utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e disponibili sul sito internet del Ministero. Per effettuare il calcolo della PLV ordinaria si prendono in esame tutte le colture presenti nel piano colturale 2022.

La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concesse dall'Unione europea oltretutto della produzione di servizi relative alle attività connesse dell'impresa agricola.

Una volta verificato che l'impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell'erogazione dell'aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole produzioni, comprese tra quelle riportate **nell'allegato 1** al presente atto, danneggiate dalla siccità 2022.

5.2 Danni ammissibili e non ammissibili all'aiuto

5.2.1 Danni ammissibili

È ammissibile all'aiuto la perdita di produzione agricola come conseguenza diretta della siccità del periodo _maggio -15 dicembre 2022, quale avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale riconosciuta con Decreto del Ministro del MASAF adottato ai sensi del dell'art. 6 del DLgs 102/2004 e ss mm e ii e del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre, n. 142, calcolata come al precedente paragrafo 5.1.2.

La perdita di produzione agricola è ammissibile all'aiuto per le produzioni riportate **nell'allegato 1** al presente atto.

In conseguenza dell'evento in argomento s'intendono compensati i maggiori costi e i costi non sostenuti dall'azienda per lo svolgimento del ciclo colturale.

5.2.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse all'aiuto le seguenti voci:

- la perdita di reddito prevista nelle domande che non rispettano le condizioni di ammissibilità di cui al punto 5.1 del presente atto;
- La perdita di reddito di colture oggetto di risarcimento per il rischio siccità anche diverse da quelle indicate nella tabella di cui al par. 5.2.1 del presente atto;
- la perdita di reddito che riceve contributi al medesimo titolo dal sistema dell'organizzazione comune dei mercati anche tramite le Organizzazioni di Produttori;
- la perdita reddito del 2022 che non abbia superato la soglia del 30% della produzione media annua aziendale;
- la perdita di reddito per danni indiretti come quelli riconducibili alle produzioni di beni e servizi relativi alle attività connesse dell'impresa agricola come definite al comma 3 dell'art. 2135 del c. c. (agriturismo, attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali di cui al DM 17/06/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, ecc);
- la perdita di reddito per produzioni aziendali realizzate al di fuori del territorio regionale delimitato dalla DGR n. 312 del 6/3/23, salvo i casi di richiedenti che abbiano effettuato domanda dei pagamenti diretti (PAC) nella Regione Marche, pur con superfici disponibili in altre regioni, o con fascicolo aziendale in una regione che non ha il riconoscimento per la siccità e che nelle Marche ha l'unità produttiva maggiormente danneggiata;
- danni alle infrastrutture, strutture, impianti e scorte delle aziende agricole.

5.3 Intensità di aiuto

Per i danni alle produzioni agricole è possibile richiedere contributi in conto capitale fino all'80% della perdita di reddito accertata con le modalità previste nel presente atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) del d.lgs 102/2004. Nelle zone soggette a vincoli naturali, di cui all'art. 31 del Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (vedi <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Zone-di-intervento#Zone-svantaggiate>), l'intensità massima è del 90%.

Gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 5, comma 4-quinquies, del DLgs 102/2004 sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il

50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, della produzione in campo nell'anno o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

I rischi climatici più frequenti sono quelli definiti (avversità di frequenza) nel punto 1.2 dell'allegato 1 al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 di cui al Decreto MIPAAF del 31/03/2022 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana sg n. 114 del 17/05/2022 e sul link MIPAAF <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17999>).

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario per gli stessi valori ammissibili del presente atto, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali/unionali e quelli concessi in regime di de minimis o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all'80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

I contributi in conto capitale, di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs 102/2004, a favore de-gli aventi diritto saranno erogati sulla scorta della ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato e con riduzione direttamente proporzionale, in applicazione del principio di solidarietà, qualora non sufficienti per l'insieme delle domande ammesse.

Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto ed ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 49425 (2017-XA) - SIAR CAR 8949.

Non possono essere versati aiuti relativi al presente atto oltre quattro anni dalla data del 15/12/2022, ultimo giorno del periodo in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente tramite SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

Non saranno accolte domande presentate con altre modalità di trasmissione.

Il richiedente può presentare una sola domanda.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- i. di aver preso visione delle disposizioni dell'avviso pubblico e di accettarle;

- ii. **di essere a conoscenza che la domanda potrà essere accolta a condizione che sia dichiarata dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento avverso, con individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze, e all'effettivo riparto e assegnazione alla Regione Marche delle risorse finanziarie destinate allo scopo ai sensi dell'art. 13 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre, n. 142;**
- iii. di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), ovvero di fornire unitamente alla seguente domanda gli elementi necessari per l'apertura e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico;
- iv. che l'impresa, con decorrenza antecedente alla data dell'evento eccezionale, ha i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ha un numero di Partita IVA attribuito con codice attività agricola, è iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA) con codici Ateco agricoli, è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (detiene un fascicolo aziendale validato);
- v. che l'impresa non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, salvo il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati dalla siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022;
- vi. di essere consapevole che nel caso di impresa agricola con terreni siti in Regioni diverse, la domanda dovrà essere presentata alla Regione in cui il beneficiario ha presentato la domanda unica della Pac. Nel caso in cui l'impresa abbia il fascicolo aziendale di competenza in una Regione non interessata alla delimitazione, la domanda dovrà essere presentata nella Regione dove ha l'unità produttiva maggiormente danneggiata;
- vii. che l'impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati, alla definizione di microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- viii. di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato;
- ix. di essere consapevole che la percentuale di indennizzo non potrà superare l'80%, o il 90% nel caso di aziende ubicate in zone soggette a vincoli naturali, dell'importo del danno richiesto con la presente domanda e che è comunque subordinata alle disponibilità economiche trasferite alla Regione;
- x. di non beneficiare e non aver beneficiato della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità per le colture che danno origine alla perdita di reddito;
- xi. di non aver ricevuto o richiesto aiuti al medesimo titolo dal sistema dell'organizzazione comune dei mercati anche tramite le Organizzazioni di Produttori (Reg UE 1308/2013 e ss. mm. e ii);
- xii. che i dati riportati nella domanda e negli allegati sono rappresentazione fedele della situazione reale e fiscale dell'impresa agricola;
- xiii. che i dati per il calcolo della perdita di reddito ai sensi del presente avviso tengono conto dell'intera produzione dell'impresa agricola 2022 riferita ai dati del fascicolo aziendale;
- xiv. che l'azienda ha subito i danni alle produzioni superiori al 30% della p.l.v. come riportato in dettaglio nella domanda;
- xv. di aver effettuato sulle colture oggetto della perdita di reddito le ordinarie concimazioni e cure colturali;
- xvi. di
 - a. non aver stipulato polizza/e assicurativa/e o aderito Fondi mutualistici, anche non agevolate/i dal contributo pubblico, in relazione alle produzioni danneggiate nella domanda presentata,
 - oppure
 - b. di aver stipulato polizza/e assicurativa/e o aderito Fondi mutualistici, anche non agevolate/i dal contributo pubblico, presentata denuncia di sinistro e definito l'ammontare di indennizzo riportato in domanda;

- xvii. di
 - a. aver stipulato polizze assicurative a copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione primaria per i rischi climatici statisticamente più frequenti
 ovvero
 - b. non aver stipulato polizze assicurative a copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione primaria per i rischi climatici statisticamente più frequenti e pertanto l'aiuto spettante è ridotto del 50% rispetto all'80% (o del 90% nel caso di zone svantaggiate o montane) della perdita di reddito;
- xviii. di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente e che i dati dichiarati ai fini della presente domanda potranno essere controllati con altre dichiarazioni rilasciate o con documenti presentati ad enti pubblici per altri scopi (es. dichiarazioni di vendemmia per l'uva da vino, polizze assicurative agevolate ecc.);
- xix. di essere a conoscenza che eventuali integrazioni a fini istruttori o di controllo potranno essere richieste dal personale della Regione Marche demandato all'istruttoria;
- xx. di essere a conoscenza che le concessioni e le erogazioni degli aiuti richiesti in domanda sono effettuate a seguito di controlli volti a verificare la corrispondenza delle dichiarazioni e dei dati determinanti il calcolo della perdita di reddito e del suo rapporto percentuale alla plv del triennio precedente sulla base della documentazione anche fiscale dell'impresa quali: documenti di trasporto, fatture, registri fiscali, dichiarazioni IVA, registri aziendali, ecc...;
- xxi. che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- xxii. che le percentuali di danno indicate in domanda rappresentano il danno effettivamente subito dalle produzioni in atto a causa della siccità 2022;
- xxiii. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- xxiv. di accettare qualsiasi determinazione della Regione Marche in ordine alla eventuale limitazione degli anticipi per carenza di fondi;
- xxv. di assumere gli impegni vincolativi previsti per l'erogazione degli aiuti al paragrafo;
- xxvi. di esonerare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei pagamenti dell'aiuto;
- xxvii. di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 33 del decreto 228/2001, che prevede l'obbligo per gli organismi pagatori di sospendere le erogazioni nei confronti dei beneficiari per i quali siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie di indebiti percepimenti;
- xxviii. di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni dall'art. 3, comma 5 bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, che prevede il pagamento solo tramite c/c bancario o postale pena la decadenza della domanda;
- xxix. di essere a conoscenza che le concessioni e le erogazioni degli aiuti richiesti in domanda sono effettuate tenendo conto delle dovute riduzioni di legge (anomalie sulla regolarità contributiva dell'impresa, all'applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28, c. 2, D.P.R. 600/1973, ecc...).

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata fino al giorno **17 Aprile 2023 ore 24.00**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente avviso al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine di scadenza;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità della domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia delle fatture di vendita o di altra documentazione probante della produzione 2022 e del triennio precedente a dimostrazione dei dati inseriti in domanda;
- 2) elaborato tabellare della documentazione di cui sopra che, per ogni coltura, in maniera distinta per l'anno 2022 e per il triennio precedente, riporti i documenti di riferimento, la produzione venduta e il relativo valore (imponibile), il prezzo medio e il calcolo della resa produttiva per ettaro a supporto dei dati inseriti in domanda. L'elaborato dovrà anche specificare quale dato di resa o prezzo, ammessi dal presente atto, sia stato inserito nella domanda in subordine a quello originato dalle fatture di vendita o di altra documentazione probante;
- 3) qualora non sia stato richiesto il contributo in forma ridotta del 50%, copia dei certificati assicurativi per le produzioni dell'anno 2022 a dimostrazione d'aver stipulato polizze assicurative a copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione primaria per i rischi climatici statisticamente più frequenti;
- 4) qualora ricevuti o spettanti, documentazione attestante i pagamenti degli indennizzi assicurativi;
- 5) dichiarazione relativa ai controlli antimafia (**allegato 2**).

Costituisce motivo di inammissibilità, parziale o totale, l'assenza, al momento della presentazione della domanda, dei documenti di cui ai punti 1 e 2. La mancanza della documentazione di cui al punto 3, al momento della presentazione della domanda, comporta la conseguente applicazione della riduzione del 50% del contributo spettante. La mancanza della documentazione di cui al punto 4, al momento della presentazione della domanda, comporta l'azzeramento del contributo spettante per la produzione interessata.

6.1.4 Comunicazioni del richiedente

Il richiedente può effettuare comunicazioni tramite SIAR o PEC³.

³ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento

PREMESSA: I TERMINI DEL PROCEDIMENTO

I termini del procedimento sono fissati in 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle domande. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 10 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con le domande per i pagamenti diretti della PAC e le misure del PSR Reg. UE n. 1305/2013 e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire:

- la dimostrazione che l'aiuto richiesto attiene al danno diretto occorso alle produzioni agricole danneggiate dall'evento atmosferico eccezionale (siccità 2022);
- la dimostrazione del rispetto del possesso delle condizioni di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2;
- la quantificazione del danno alle produzioni danneggiate dall'evento atmosferico avverso;
- le condizioni di regolarità contributiva, l'assenza di misure di prevenzione o condanne, il rilascio della comunicazione o della informazione antimafia, le eventuali riduzioni del contributo dovuto per legge.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 25 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di aiuto così come prevista dal presente avviso.

In caso di inadeguatezza, l'istruttore esamina la domanda e provvede a comporre un elenco delle situazioni che debbono essere chiarite, integrate, ulteriormente comprovate, che sarà oggetto di specifica richiesta.

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio. Su tali domande estratte vengono effettuati controlli di dettaglio confrontando i dati inseriti alla contabilità aziendale e ai valori riportati nelle dichiarazioni IVA inviate all'Agenzia delle Entrate o ad altra documentazione aziendale probante. In questa fase l'istruttore può effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi e al fine di controllare la corrispondenza della documentazione fornita oltre alle dichiarazioni e ai dati della domanda.

L'amministrazione regionale si riserva di estendere i controlli ad un campione di domande più ampio del 5%.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ Della mancanza dei requisiti di ammissibilità;
- ✓ Della perdita di reddito ammessa all'aiuto e del calcolo del contributo;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte.

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente, esclusivamente tramite SIAR, può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM4), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di richiesta di riesame o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC funzionante) dalla data di invio della PEC.

Le istanze vanno indirizzate al responsabile del procedimento.

Esse saranno esaminate prima della pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse.

Provvedimento di non ammissibilità

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento è adottato dal dirigente responsabile e comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse

Il decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata alla misura di intervento.

La comunicazione relative all'elenco delle domande ammissibili sono inviate a firma del Responsabile regionale del procedimento.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7. Fase di pagamento

Prima di procedere al pagamento delle domande ammissibili vengono comunque effettuati sul beneficiario i controlli relativi a:

⁴ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttorie è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale del procedimento.

- Ricezione di aiuti al medesimo titolo diversi da quelli del presente atto;
- ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014,
- regolarità contributiva ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)";
- sussistenza di cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- eventuali riduzioni di legge sul contributo da erogare;
- registrazione aiuto di Stato su SIAN.

La Regione Marche provvede al pagamento delle domande in relazione al DM di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento siccità e alle somme ricevute dal MASAF che dispone il riparto delle somme disponibili, effettuato ai sensi del DL 115/22 e del dlgs 102/2004 e ss. mm. e ii. ovvero effettuando le riduzioni proporzionali qualora i fondi non fossero sufficienti per tutte le domande ammissibili.

Il pagamento viene effettuato sul conto corrente indicato in domanda e secondo le disponibilità finanziaria trasferita alla Regione dallo Stato.

7.1 Impegni dei richiedenti

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. Comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda, comprese eventuali aggiornamenti dei prezzi riconosciuti sui prodotti ottenuti nell'anno 2022;
2. Predisporre la documentazione oggetto dei controlli obbligatori (copie dei documenti di trasporto, delle fatture, delle dichiarazioni IVA presentate all'Agenzia delle Entrate) entro 2 giorni dalla comunicazione del controllo che avviene tramite PEC;
3. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale afferente la domanda di contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
4. consentire l'accesso alle aree ed alle sedi del beneficiario ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
5. restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

7.2 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare, tramite SIAR, al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i 20 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁵

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la concessione di contributi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e relative deroghe e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal d.lgs del 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, oltre le specifiche norme di attuazione che rappresentano la base giuridica dell'aiuto di stato SA.49425 (XA/2017) o successive modificazioni e integrazioni: vedi Reg (UE) 702/2014 e Reg. (UE) 2472/2022.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

⁵ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)